AREE AMMISSIBILI E RELATIVE MISURE AGEVOLATIVE MASSIME CONSENTITE

Con riferimento all'articolo 10 del Decreto ministeriale 7 agosto 2014 (Disposizioni in merito all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato), di seguito vengono indicate le intensità massime di aiuto.

INTENSITÀ MASSIME PER GLI AIUTI A FINALITA' REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE 651/2014 DEL 17 GIUGNO 2014

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dall'1.7.2014 al 31.12.2020

Regioni	Intensità massime di aiuto		
Campania Calabria Basilicata Puglia Sicilia	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
	45%	35%	25%

Zone ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera C), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dall'1.7.2014 al 31.12.2020

Zone	Intensità massime di aiuto		
Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c)[1]	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
	30%	20%	10%

[1] L'elenco completo delle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a titolo della deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) è disponibile all'interno della Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella G.U.U.E. del 17 ottobre 2014 C.

INTESITA' MASSIME DI AIUTI A FAVORE DI PMI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE N. 651/2014 DEL 17 GIUGNO 2014

Zone	**Intensità massime di aiuto**		
Tutte le aree del territorio nazionale	**Piccole Imprese**	**Medie Imprese**	**Grandi Imprese**
	20%	**10%**	**-**

Per i ***grandi progetti di investimento*** con spese ammissibili superiori a 50 milioni di EUR, i massimali di aiuto sono soggetti a correzione ai sensi del punto 20, lettera c), degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, applicando la seguente formula relativa alla definizione dell'«importo di aiuto corretto», utilizzando la seguente formula:

importo massimo di aiuto = **R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C)**

dove:

R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI;

B è la parte di costi ammissibili compresi tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR;

C è la parte di costi ammissibili superiori a 100 milioni di euro.